



Statuto CEDU - Centro per l'Educazione ai Diritti Umani

Art. 1. Denominazione

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata CEDU, "Centro per l'Educazione ai Diritti Umani" ONLUS, con sede a Genova, via Felice Romani 15/6 – 16122.

Il CEDU aderisce al DiSSPI, Dipartimento di studi su Società, Politica e Istituzioni dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", via Matteotti 1, 61029 Urbino, attraverso Convenzione da formalizzare.

Art. 2. Scopi

Le attività del CEDU sono finalizzate all'educazione, alla formazione e all'informazione in materia di diritti fondamentali dell'uomo e si rivolgono alla società civile, al mondo della scuola e dell'Università, mediante:

- iniziative di carattere didattico rivolte ai giovani e agli adulti
- produzione di testi, audiovisivi, siti internet, programmi educativi ed ogni altro mezzo didattico o informativo atto ad accrescere la consapevolezza e la pratica dei diritti umani
- partecipazione a progetti di ricerca.

Il CEDU persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a dell' articolo 10 del decreto legislativo 460 del 1997 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione non ha fini di lucro.

Art. 3. Finanziamenti

Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, l'Associazione potrà effettuare convenzioni con organismi pubblici e privati, partecipare a progetti e raccogliere finanziamenti e contributi.

L'associazione si finanzia con i contributi volontari dei propri associati.

Art. 4. Scioglimento

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea degli associati, con voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della presente organizzazione di volontariato, indipendentemente dalla sua forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del Codice Civile.

Art. 5. Patrimonio

Il patrimonio del CEDU è costituito dai beni che risultino acquisiti al termine di ogni gestione patrimoniale.

Le entrate dell'Associazione sono costituite dai contributi annui e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

I contributi versati non saranno rimborsati all'atto del recesso dell'associato dall'associazione.

L'Associazione ha gli obblighi di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 6. Esercizi

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 4 mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo predisponde la relazione annuale, il bilancio o resoconto consuntivo.

Entro il mese di giugno il bilancio o resoconto deve essere approvato dall'Assemblea.

Art. 7. Soci

Sono associati del CEDU, oltre ai firmatari dell'atto costitutivo, le persone fisiche la cui domanda di ammissione verrà accettata con delibera del Consiglio Direttivo.

Si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e si prevede per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina dei componenti degli organi dell'associazione.

Centro per l'Educazione ai Diritti Umani
Associazione ONLUS

Via Felice Romani, 15/6 – 16122 Genova, Codice Fiscale 95094710100.
Tel./Fax: 010-8399183 cell 3339211542 E-mail: info.cedu@libero.it



Art. 8. Esclusione

La qualità di associato si perde per dimissioni o per esclusione.

L'esclusione, per inadempienza, indegnità o altri gravi motivi, dovrà essere espressa con delibera motivata del Consiglio Direttivo, notificata al socio escluso entro 30 giorni dalla delibera.

Avverso il provvedimento di esclusione del Consiglio Direttivo, entro 60 gg dalla sua notifica, l'associato potrà ricorrere al Collegio dei Proibiviri.

Art. 9. Organi

Sono organi del CEDU:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Tesoriere
- il Segretario
- il Collegio dei Proibiviri (istituito e nominato dall'Assemblea dei soci)

L'Associazione si può avvalere, inoltre, della consulenza di un Comitato Scientifico.

Art. 10. Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, riuniti fisicamente.

L'Assemblea dei soci viene convocata quando sia necessario, e comunque almeno una volta all'anno in seduta ordinaria per:

- deliberare sull'indirizzo generale delle attività del CEDU e su ogni argomento che il Presidente ritenga opportuno sottoporle
- approvare il bilancio annuale
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo
- eleggere il Presidente dell'Associazione ed il Vice Presidente
- eleggere i membri del Collegio dei Proibiviri.

L'Assemblea, convocata in seduta straordinaria:

- delibera lo scioglimento dell'Associazione col voto favorevole di almeno 3/4 degli associati e ne fissa le modalità
- approva modifiche dello Statuto.

Art. 11. Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea degli associati viene convocata normalmente dal Presidente, mediante comunicazione postale o e-mail almeno 15 giorni prima della data indicata.

Può essere convocata anche su richiesta scritta di almeno 1/3 degli associati o del Consiglio Direttivo.

E' presieduta dal Presidente dell'Associazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L'Assemblea è validamente costituita e delibera in prima convocazione con la maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita e delibera con la maggioranza dei voti qualunque sia il numero degli intervenuti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associati, mediante semplice delega scritta, inviata anche via e-mail. Le sedute sono verbalizzate da un Segretario nominato dal Presidente.

Art. 12. Doveri dei soci

Gli associati si impegnano a rispettare il presente Statuto, a collaborare con l'associazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il mancato rispetto dei suddetti doveri è causa di esclusione dall'associazione.

Art. 13. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati e rimane in carica 2 anni. Alla scadenza di ogni mandato l'Assemblea degli associati provvede alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

E' composto da un minimo di cinque a un massimo di nove associati, compreso il Presidente, che ne coordina i lavori.

In caso di dimissioni di uno dei suoi membri, il Consiglio Direttivo può sostituirlo per cooptazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che lo richiede il Presidente o la maggioranza dei suoi membri.

Le sue riunioni possono avvenire anche mediante modalità telematiche. Le riunioni sono valide con la maggioranza dei suoi membri e con deleghe degli assenti.



Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione dell'Associazione.

In particolare:

- delibera il programma delle attività dell'Associazione
- nomina (eventualmente anche al suo interno) un Segretario e un Tesoriere
- nomina i membri del Comitato Scientifico
- delibera sulle domande di adesione all'associazione
- redige il bilancio annuale

Tutte le cariche sociali sono gratuite e tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Art. 14. Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli associati e rimane in carica 2 anni.

Presiede l'Assemblea degli associati, ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, dirige e coordina le attività del CEDU.

Art. 15. Collegio dei Probiviri

Il Consiglio Direttivo può eleggere un Collegio dei Probiviri, formato da 3 membri.

Il Collegio dei Probiviri rimane in carica per due anni alla scadenza dei quali il Consiglio direttivo ha la facoltà di eleggerne uno nuovo.

Tutte le eventuali controversie tra i soci relative al rapporto associativo verranno devolute al Collegio dei Probiviri, i quali decideranno giudicheranno secondo equità e a maggioranza.

Qualora per qualunque ragione, durante il suo mandato, taluno dei membri che compongono il Collegio dei Probiviri non possa più prestare la propria attività di probiviro dovrà essere sostituito dal Consiglio Direttivo entro un mese dalla reale conoscenza dell'impedimento.

Sarà dovere del probiviro comunicare il sopravvenuto impedimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni dall'impedimento stesso.

Art. 16. Tesoriere

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, provvede annualmente, entro il termine previsto dal Regolamento, a redigere il bilancio o rendiconto annuale da presentare in Assemblea.

Il mandato del Tesoriere dura due anni alla scadenza dei quali il Consiglio Direttivo provvede a confermarlo o ad eleggerne uno nuovo.

Qualora per qualunque ragione, durante il suo mandato, il Tesoriere non possa più prestare la propria attività dovrà essere sostituito dal Consiglio Direttivo entro un mese dalla reale conoscenza dell'impedimento.

Sarà dovere del Tesoriere comunicare il sopravvenuto impedimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni dall'impedimento stesso.

Art. 17. Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è un organismo consultivo, cui il Consiglio Direttivo sottopone le iniziative di maggior rilievo culturale dell'Associazione.

E' composto da ricercatori ed esperti impegnati nella promozione dei diritti umani.

Viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del professor Giuseppe Giliberti dell'Università di Urbino. Il Comitato Scientifico resta in carica per due anni. Alla scadenza del mandato biennale il Consiglio Direttivo provvede a eleggerne uno nuovo. Qualora per qualunque ragione, durante il proprio incarico, taluno dei membri del Comitato scientifico non possa più prestare la propria attività, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla sostituzione dello stesso.

Sarà dovere del componente del Comitato Scientifico comunicare il sopravvenuto impedimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni dall'impedimento stesso.

Art. 18. Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei soci, appositamente convocata in seduta straordinaria, che delibera validamente con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di richiesta di modifica dello Statuto, debbono essere indicati nella convocazione gli articoli da modificare e i nuovi testi proposti.

Art. 19. Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.